Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Lunedì, 6 ottobre 1930 - ANNO VIII** — **Numero 233**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G.; Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1674.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1345.

Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di risolvere adeguatamente il problema della alimentazione idrica nel Monferrato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio per l'acquedotto detto del Monferrato tra i comuni di Albugnano, Alfiano Natta, Altavilla, Aramengo, Asti (per la frazione Sessant), Baldichieri, Berzano San Pietro, Galliano, Camagna, Camerano Casasco, Camino, Casorzio, Castagnole Monferrato, Castel'Alfero, Castelletto Merli, Castelletto Scazzoso, Castelnuovo di Asti, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Chiusano, Cinaglio, Cocconato, Conzano, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cuccaro, Cunico, Felizzano, Frassinello Olivola, Frinco, Fubine, Gabiano, Grana, Grazzano, Lu Monferrato, Mirabello, Moncalvo, Moncestino, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Murisengo, Occimiano, Oddalengo Grande, Oddalengo Piccolo, Ottiglio, Ozzano, Passerano, Penango, Pica, Piovà, Pomaro, Pontestura, Ponzano, Quartento, Quattordio, Refrancore, Robella, Rosignano, Sala Monferrato, San Giorgio, San Salvatore, Scandeluzza, Scurzolengo, Serralunga, Soglio, Terruggia, Tonco, Treville, Viale, Viarigi, Vignale, Villabella, Villa Corsione, Villadeati, Villafranca d'Asti (per le frazioni di Maretto e Roatto), Villamiroglio.

Art. 2.

Alla costituzione effettiva del Consorzio e al suo riconoscimento come ente morale, sarà provveduto con decreto del prefetto di Alessandria.

Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto del Consorzio, previo parere del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Potranno essere aggregati al Consorzio, alle condizioni stabilite nel presente decreto e nel regolamento di cui all'art. 14, altri Comuni della provincia di Alessandria e di Provincie finitime.

L'aggregazione sarà fatta, nel primo caso, con decreto del prefetto di Alessandria, negli altri, con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le finanze.

Il contributo statale di cui all'art. 6, però, non subirà alcun aumento in conseguenza della aggregazione al Consorzio di altri Comuni.

Art. 4.

Con decreti del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 settembre 1879, n. 5188, le opere progettate per la costruzione dell'acquedotto di cui all'art. 1 comprese le reti di distribuzione dell'acqua nell'interno dei Comuni consorziati.

Con gli stessi decreti, sarà provveduto all'approvazione dei progetti.

Art. 5.

La costruzione dell'acquedotto, comprese le reti di distribuzione, ed il suo esercizio per anni 60, sono dati in concessione alla Società anonima Acquedotto per il Monferrato, con sede in Torino.

La Società dovrà, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto-legge, dichiarare di accettare la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto, in conformità delle norme del decreto medesimo e del regolamento previsto all'art. 14.

In mancanza di tale formale dichiarazione, da farsi al Ministero dell'interno ed a quello delle finanze, la Società si intenderà decaduta dalla concessione.

E' nulla la subconcessione della costruzione o dell'esercizio dell'acquedotto senza la preventiva autorizzazione, data con deliberazione del Consorzio approvata dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

E' nulla la costituzione di ipoteche e di altre garanzie legali sull'acquedotto, fabbricati, macchinari, impianti e in genere su tutto ciò che è connesso e destinato al servizio pubblico.

Art. 6.

La costruzione delle opere di cui all'art. 4 sarà eseguita, a sue spese, dalla Società, la quale dovrà provvedere al compimento dell'acquedotto principale per il 28 ottobre 1932, e al totale compimento delle opere entro il termine di tre anni dall'approvazione dei relativi progetti.

A titolo di concorso nelle spese di costruzione dell'acquedotto, lo Stato corrisponderà alla predetta Società la somma capitale per una volta tanto di L. 35.000.000.

L'ammontare del concorso statale resterà invariato anche se la spesa effettiva sostenuta dalla Società per la costruzione dell'acquedotto risulterà, per qualsiasi ragione, superiore a quella preventivata nei progetti approvati a norma dell'art. 4.

Il predetto concorso sarà corrisposto dal Ministero delle finanze in tre rate annuali, con scadenza non oltre il 20 luglio di ciascuno degli anni 1932, 1933 e 1934, in ragione dei 9 decimi dell'importo degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dal Genio civile ed in seguito a nulla osta del Ministero dell'interno.

I pagamenti da effettuarsi alla Società, a norma del precedente comma, non potranno comunque eccedere l'importo di L. 11.000.000 per l'esercizio 1932-33, e di L. 12.000.000 per ciascuno degli esercizi 1933-34 e 1934-35.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i pagamenti suindicati.

Il Genio civile avrà facoltà, durante la costruzione delle opere, di ispezionare in qualsiasi momento l'andamento dei lavori.

Art. 7.

Ove i lavori di costruzione dell'acquedotto non fossero iniziati entro tre mesi dall'approvazione dei relativi progetti, o non fossero compiuti nei termini di cui all'art. 6 sarà applicata a carico della Società ed in favore del Consorzio, una penale di L. 10.000 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo di 180 giorni, dopo di che la concessione potrà essere revocata con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze.

In tal caso la Società decadrà dai contributi e benefici previsti dal presente decreto, e gli impianti ed opere già costruiti saranno consegnati al Consorzio senza corresponsione alla Società di alcuna somma per indennizzi, per rimborso di spese o per qualsiasi altro titolo.

Art. 8.

La Società assumerà l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, ivi comprese le reti di distribuzione interna nei singoli Comuni consorziati.

Al termine di anni 60 dalla data del collaudo finale delle opere di cui all'art. 4, la Società consegnerà al Consorzio l'acquedotto e le opere tutte comprese nei progetti, approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalità, senza alcun corrispettivo o indennizzo da parte del Consorzio.

Nel regolamento, di cui all'art. 14, saranno stabilite le necessarie garanzie per assicurare la piena funzionalità dell'acquedotto e delle opere, di cui al precedente comma, all'atto della consegna al Consorzio.

Art. 9.

In caso di grave inadempienza da parte della Società, agli obblighi relativi all'esercizio dell'acquedotto, la concessione potrà essere revocata con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, e l'acquedotto con tutte le opere connesse sarà consegnato al Consorzio.

In questo caso sarà dovuto dal Consorzio alla Società un compenso uguale al costo iniziale dell'impianto, che viene determinato in L. 95.000.000, qualunque sia per risultare la spesa effettiva, oltre al costo degli impianti e delle opere di ampliamento che successivamente fossero state autorizzate ed accertate nel corso della concessione a norma del regolamento.

Dall'importo di cui sopra dovranno però detrarsi:

a) il contributo statale di L. 35.000.000 di cui all'art. 6;

b) le quote del capitale residuo di L. 60.000.000, ammortizzate fino all'epoca della cessazione dell'esercizio, secondo la tabella allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;

c) le somme che occorressero per ripristinare e rimettere in piena efficienza gli impianti, somme da determinarsi all'atto della consegna dell'acquedotto al Consorzio da parte della Società, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento;

d) l'importo dei danni dipendenti dall'inadempienza della Società.

Art. 10.

Il Consorzio potrà, previa deliberazione approvata dal Ministero dell'interno, esercitare il diritto di riscatto a sensi e nei limiti dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578.

L'indennità, dovuta dal Consorzio alla Società, sarà determinata come al precedente articolo, aggiungendovi il mancato profitto come alla lettera *c*) del citato art. 24.

Art. 11.

Al fine di garantire il pagamento delle annualità dovute dai Comuni al Consorzio, in seguito al riparto tra i Comuni della somma da corrispondersi dal Consorzio alla Società a norma dell'art. 14, i Comuni consorziati sono autorizzati a rilasciare le deleghe occorrenti sul ricavato della imposta di consumo, ed ove ciò non sia possibile per assunzione di impegni precedenti, è data facoltà al Ministero delle finanze di autorizzare i Comuni stessi ad eccedere, nella misura e per il periodo di tempo strettamente necessario, le sovraimposte sui terreni e sui fabbricati, oltre i limiti fissati dai Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 419, e 16 ottobre 1924, n. 1613.

Art. 12.

L'acquedotto costruito a norma dei precedenti articoli è esente da tasse e diritti comunali e provinciali per l'occupazione del suolo e sottosuolo stradale.

Nell'ipotesi di imposizione a carico della Società di nuovi o maggiori tributi oppure di soppressione o diminuzione dei medesimi, saranno effettuate le proporzionali variazioni dei prezzi di vendita agli utenti e del contributo annuo a carico dei Comuni.

Queste variazioni saranno determinate da tre periti, nominati rispettivamente dal Consorzio, dalla Società e dal Ministero delle finanze. Contro questa determinazione è ammesso ricorso al Ministero delle finanze che deciderà inappellabilmente.

Art. 13.

Ogni controversia relativa alla costruzione od esercizio dell'acquedotto e all'applicazione del presente decreto, comprese quelle dipendenti dal riscatto ed escluse quelle di cui all'articolo precedente, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto dalla Società ed il terzo nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza non sarà soggetta nè ad appello, nè a ricorso in cassazione.

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'esercizio dell'acquedotto e reti di distribuzione interne e per l'erogazione dell'acqua agli utenti.

Nello stesso regolamento saranno stabiliti:

a) i prezzi di vendita dell'acqua da corrispondersi dagli utenti direttamente alla Società esercente;

b) l'ammontare dell'annuo contributo alla stessa dovuti dal Consorzio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, nonchè per la costruzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti di distribuzione.

Le modalità del riparto del contributo tra i singoli Comuni consorziati saranno stabilite dal Consorzio.

Art. 15.

Il presente decreto, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro propotente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 6. — MANCINI.

Tabella per l'ammortamento di L. 60.000.000 in 60 anni sulla base di annualità posticipate al 7 %
(quota annua L. 4.273.753,80).

Anno	Quota annuale di ammortamento	Capitale residuale	Anno	Quota annuale di ammortamento	Capitale residuale	Anno	Quota annuale di ammortamento	Capitale residuale
1	73.753, 80	59.926.246, 20	21	285.403, 95	56.691.022, 56	41	1.104.423, 23	44.171.727, 86
2	78.916, 57	59.847.329, 63	22	305.382, 23	56.385.640, 33	42	1.181.732, 85	42.989.995, 01
3	84.440, 73	59.762.888, 90	23	326.758, 98	56.058.881, 35	43	1.264.454, 15	41.725.540, 86
4	90.351, 58	59.672.537, 31	24	349.632, 11	55.709.249, 24	44	1.352.965, 91	40.372.574, 95
5	96.676, 19	59.575.861, 12	25	374.106, 36	55.335.142, 88	45	1.447.673, 56	38.924.901, 39
6	103.443, 53	59.472.417, 59	26	400.293, 80	54.934.849, 98	46	1.549.010, 71	37.575.890, 68
7	110.684, 57	59.361.733, 02	27	428.314, 37	54.506.534, 71	47	1.657.441, 46	35.718.449, 22
8	118.432, 49	59.243.300, 53	28	458.296, 38	54.048.238, 33	48	1.773.462, 36	33.944.986, 86
9	126.722, 77	59.116.577, 76	29	490.377, 12	53.557.861, 21	49	1.897.604, 72	32.047.382, 14
10	135.593, 36	58.980.984, 40	30	524.703, 52	53.033.157, 69	50	2.030.437, 06	30.016.945, 08
11	145.084, 89	58.835.899, 51	31	561.432, 77	52.471.724, 92	51	2.172.567, 65	27.844.377, 43
12	155.240, 84	58.680.658, 67	32	600.733, 06	51.870.991, 86	52	2.324.647, 38	25.519.730, 05
13	166.107, 69	58.514.550, 98	33	642.784, 37	51.228.207, 49	53	2.487.372, 70	23.032.357, 28
14	177.735, 23	58.336.815, 75	34	687.779, 28	50.540.428, 21	54	2.661.488, 80	20.370.868, 48
15	190.176, 70	58.146.639, 05	35	735.923, 83	49.804.504, 38	55	2.847.703, 01	17.523.075, 47
16	203.489, 07	57.943.149, 98	36	787.438, 50	49.017.065, 88	56	3.047.138, 52	14.475.936, 95
17	217.733, 31	57.725.416, 67	37	842.559, 19	48.174.506, 69	57	3.260.438, 22	11.215.498, 73
18	232.974, 64	57.492.442, 03	38	901.538, 34	47.272.968, 35	58	3.488.668, 83	7.726.829, 84
19	249.282, 86	57.243.159, 17	39	964.646, 02	46.308.322, 33	59	3.732.875, 72	3.993.954, 12
20	266.732, 66	56.976.426, 51	40	1.032.171, 24	45.276.151, 09	60	3,993.954, 12	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1675.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1340.

Omologazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura, soggiorno e turismo di Riolo dei Bagni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Veduto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio di quella stazione di cura, soggiorno e turismo, predisposto dal podestà di Riolo dei Bagni con deliberazione 9 novembre 1929, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 dicembre successivo;

Veduta la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata dal R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, nonchè il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento predetto che, vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 1. — MANCINI.

Regolamento per l'imposta di cura nel comune di Riolo dei Bagni.

Art. 1.

E' istituita a favore dell'Azienda autonoma per l'amministrazione della Stazione di cura e di soggiorno e turismo di Riolo dei Bagni, l'imposta di cura come agli articoli 12 e 13 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 765, disponendo che la riscossione dell'imposta avvenga secondo quanto è indicato nella legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto 6 maggio 1920, n. 768.

Art. 2.

Il provento dell'imposta di cura è dovuto per un quarto all'Opera nazionale maternità ed infanzia conformemente alle vigenti disposizioni e più precisamente al R. decreto 2 luglio 1929, n. 1151.

Art. 3.

Sono soggette alla imposta di cura tutte le persone nazionali o straniere che nel periodo dal 15 maggio al 30 ottobre di ogni anno si recano nella Stazione di cura, soggiorno e turismo tanto a scopo di cura quanto a scopo di svago o di soggiorno e vi dimorano per non meno di cinque giorni consecutivi od interrotti da brevi assenze. Si intendono brevi assenze quelle che separano una presenza dall'altra per un periodo di non più di 20 giorni. Si presume che le persone vi si recano a scopo di cura, di svago o di soggiorno, quando non dimostrano che vi si recano a scopo di lavoro, oppure per assumervi stabilmente dimora.

L'imposta è dovuta dalla stessa persona una volta sola nel corso della stagione balneare.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa:

a) coloro che hanno la effettiva dimora abituale nel comune di Riolo Bagni e che quivi sono soggetti alla tassa focatico oppure sul valore locativo;

b) gli indigenti compresi quelli che fruiscono della cura a spesa dello Stato, della Provincia e dei Comuni nonchè di istituzioni pubbliche o private di beneficenza;

c) i sanitari che esercitano la professione e che perciò sono contribuenti alla tassa d'esercizio, oppure sulle industrie, arti e professioni o di patente, nel comune di Riolo dei Bagni solo nel periodo balneare, e le loro famiglie. Tra i sanitari si intendono compresi i medici, i chirurgi, i veterinari, i farmacisti e le ostetriche. Le famiglie si intendono costituite dai genitori, dal marito, dalla moglie e dai figli in età minore;

d) i militari di truppa, dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M.V.S.N. inviati alla cura per disposizione delle rispettive autorità;

e) i pensionati di guerra per lesioni od imperfezioni ascritte alla prima e seconda categoria;

f) gli albergatori ed il personale d'albergo;

g) i medici ed i chirurgi (comprese le famiglie) anche se non esercenti nel comune di Riolo Bagni.

Art. 5.

Le persone della categoria *b*) dell'art. 4 per essere ammesse a godere dell'esenzione debbono esibire all'ufficio che gestisce la imposta di cura, un certificato del podestà del Comune di provenienza attestante la loro inscrizione nell'elenco degli aventi diritto alla assistenza sanitaria ai sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e del relativo regolamento.

Le persone di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 debbono produrre il libretto di pensione e quelle di cui alla lettera *c*) la prova dell'effettuato pagamento della tassa in tale lettera indicata.

Le persone delle altre categorie del precedente articolo debbono dimostrare, con apposite attestazioni delle competenti autorità, il titolo comprovante il diritto alla esenzione.

Quando ne sia riconosciuta la regolarità, i documenti esibiti sono ritirati dall'ufficio dell'Azienda il quale rilascia una speciale tessera individuale di esenzione.

Tali tessere sono distaccate da apposito registro a madre e figlia, sono nominative e con numerazione progressiva.

Art. 6.

Agli effetti della tassazione i forestieri saranno ripartiti in tre classi a seconda della loro condizione economica da desumersi dall'importanza dell'albergo, della pensione o casa mobiliata o del privato appartamento, dove avranno stabilita la loro dimora.

A tal uopo il podestà dovrà formare ogni anno un elenco di tutti gli alberghi, pensioni e villini, camere ammobigliate e case private con alloggio per i forestieri dividendoli in tre classi a seconda della loro importanza.

Tale elenco dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e contemporaneamente notificato ai singoli proprietari e conduttori per la parte che li riguarda.

A detta operazione il podestà potrà associarsi, in numero non superiore a cinque, persone competenti la cui collaborazione esso giudichi particolarmente utile.

Art. 7.

La misura dell'imposta è stabilita come appresso:

per i contribuenti assegnati alla 1ª classe, L. 30;
per i contribuenti assegnati alla 2ª classe, L. 20;
per i contribuenti assegnati alla 3ª classe, L. 15.

Essa è ridotta alla metà per i domestici ed i fanciulli che non abbiano compiuto gli anni 12.

Per domestici s'intendono quelle persone — uomini e donne — che siansi recate nel Comune al servizio dei forestieri venuti per la cura.

Il capo della famiglia è responsabile in solido del pagamento della imposta anche per tutti gli altri membri della famiglia e per i domestici.

Art. 8.

Il computo delle giornate di presenza viene fatto sulle risultanze del registro generale del movimento dei forestieri tenuto dall'ufficio dell'Azienda. Nelle giornate di presenza non sono computati il giorno di arrivo, se questo avviene nelle ore pomeridiane, nè quello di partenza, se questa ha luogo nelle ore antimeridiane.

Art. 9.

Tutti i proprietari e conduttori di alberghi, locande, case, pensioni, camere ammobigliate, ecc., oltre alla denuncia agli effetti dell'art. 107 della legge di P. S., sono obbligati a notificare all'ufficio dell'Azienda entro 24 ore dall'arrivo, mediante moduli forniti dall'ufficio stesso, il giorno di arrivo e quello di partenza di ogni forestiero e della relativa famiglia indicandone nome, cognome, paternità, domicilio, età e professione e gli altri eventuali dati che venissero richiesti.

Art. 10.

Il cambiamento di alloggio nella stazione termale implica nuovo obbligo di redigere la denunzia da parte del forestiero e l'obbligo anche da parte dell'esercente presso il quale quello va ad alloggiare.

Art. 11.

La riscossione dell'imposta può essere eseguita direttamente dall'Azienda autonoma a mezzo dei propri agenti oppure può essere affidata ai proprietari e conduttori di alberghi, locande, pensioni, ville o quartieri, ai locatori di camere e a chiunque alloggi persone non residenti nel Comune, sotto la loro piena responsabilità.

In tale caso gli esercenti suddetti dovranno versare il contributo riscosso, ogni qualvolta ne sono richiesti, agli agenti incaricati del servizio, i quali rilasceranno regolare quietanza.

La riscossione dell'imposta verrà fatta mediante bollettari a madre e figlia con numerazione progressiva, vistati dal presidente e timbrati con lo stemma del Comitato di cura.

I bollettari sono consegnati ai proprietari e conduttori di alberghi, pensioni, case, locande, ecc., ai quali è affidata la riscossione nella quantità indicata nella richiesta scritta che i medesimi rivolgeranno al Comitato.

Art. 12.

La ricevuta è individuale. Tanto la ricevuta quanto la tessera rilasciata a titolo di esenzione devono essere conservate dai rispettivi titolari per le eventuali esibizioni a richiesta degli agenti dell'Azienda.

Esse non possono essere cedute ad altra persona.

Le une e le altre debbono contenere la indicazione del nome, cognome e domicilio del titolare, nonchè della imposta pagata ovvero del titolo di esenzione.

Art. 13.

I bollettari sono di specie e colorazione diversa a seconda che si riferiscono alle varie categorie di contribuenti.

Art. 14.

Tanto gli esercenti ai quali è affidata la riscossione, quanto gli agenti riscuotitori dovranno trasmettere giornalmente all'Azienda autonoma l'elenco nominativo delle riscossioni nonchè quello delle persone che abbiano fornito la prova della conseguita esenzione.

In base a tali elenchi, si effettueranno nel registro generale del movimento dei forestieri, di fronte a ciascun nome, le indicazioni dell'avvenuto pagamento o del titolo della conseguita esenzione nonchè del numero delle tessere rilasciate per l'uno e per l'altro motivo.

Art. 15.

Gli agenti incaricati della riscossione, sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme riscosse, tutti i giorni presso la cassa dell'Azienda.

A tal uopo l'ufficio emetterà giornalmente gli ordini di incasso a carico dei singoli agenti riscuotitori ed a favore del cassiere.

Art. 16.

Sugli stati generali di riscossione, desunti dal registro del movimento dei forestieri e debitamente controllati, si formerà ogni 10 giorni, da parte dell'ufficio dell'Azienda, una nota di accertamento delle imposte riscosse e non versate dagli esercenti, nel caso che il servizio di riscossione sia loro affidato. Sarà fatto inoltre una nota di accertamento per le imposte che gli esercenti stessi non si sono, per negligenza, curati di riscuotere. Tali note, dopo ottenuto il visto di esecutorietà da parte del signor prefetto della Provincia, verranno trasmesse all'esattore comunale per l'incasso a carico degli esercenti medesimi. Al termine di 15 giorni dal ricevimento della nota di accertamento l'esattore procederà all'incasso delle imposte di cui alla nota di accertamento e ciò con i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle tasse comunali.

Art. 17.

A carico dei forestieri che, scaduti i 5 giorni di cui all'art. 2 non hanno pagata l'imposta e che non hanno titolo all'esenzione, sarà fatto dall'ufficio dell'Azienda autonoma, a mezzo degli agenti riscuotitori, notificare l'imposta accertata invitando il debitore ad eseguire immediatamente il pagamento nelle mani dell'agente stesso.

Tale notifica sarà fatta al contribuente singolo o al capo della famiglia.

I contribuenti che non abbiano ottemperato all'invito saranno inclusi nella nota di accertamento per la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 18.

Nel caso che il servizio di riscossione sia affidato agli esercenti questi hanno l'obbligo agli effetti dell'art. 17, a scanso di loro personale responsabilità, di denunziare all'ufficio dell'Azienda, appena trascorso il quinto giorno, i nomi dei forestieri che non hanno pagata l'imposta.

Verificandosi il caso di responsabilità da parte degli esercenti, verranno formate, nei loro riguardi, le note di accertamento di cui all'art. 16.

Art. 19.

Il numero degli agenti e la loro retribuzione, quando non sia loro assegnato l'aggio, saranno determinati annualmente dal presidente con apposita deliberazione.

Art. 20.

Gli agenti hanno anche facoltà di indagine diretta per l'accertamento dell'imposta di cura.

Essi possono chiedere la esibizione da parte dei forestieri della tessera comprovante il pagamento o il diritto alla esenzione e, all'occorrenza, provvedere direttamente alla riscossione qualora risulti che il contribuente sia indebitamente sfuggito al pagamento.

Art. 21.

Gli agenti, allo scopo dell'applicazione della imposta di cura hanno altresì facoltà di esaminare i registri prescritti dalla legge di P. S. e qualora riscontrassero qualche infrazione, ne faranno rapporto all'autorità competente per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 22.

Contro i provvedimenti del podestà in materia di classificazione di alberghi, pensioni, ville, appartamenti e camere ammobigliate, ecc., è ammesso ricorso alla Commissione comunale di primo grado entro il termine di giorni 20 dal giorno della notificazione del provvedimento; contro la decisione della Commissione comunale di primo grado ed entro 20 giorni dalla notifica della medesima gli interessati potranno produrre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 23.

I ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di cura dovranno essere prodotti in prima istanza alla Commissione comunale di primo grado, entro 20 giorni dalla data dell'eseguito pagamento. Contro la decisione della Commissione comunale entro 20 giorni dalla notifica della medesima è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo: perciò la presentazione di essi non esime il contribuente dall'obbligo di pagare la tassa accertata a suo carico.

Qualora l'interessato abbia cessato di dimorare nel Comune prima delle relative decisioni, queste gli saranno comunicate a mezzo del podestà del Comune in cui egli risiede. L'accoglimento del ricorso importa il rimborso della tassa indebitamente pagata.

Art. 24.

I contravventori al presente regolamento e coloro che con frodi o false dichiarazioni cerchino sottrarsi al pagamento dell'imposta di cura come anche i tenutari di alloggi clandestini, saranno, senza pregiudizio dell'imposta dovuta, puniti a norma degli articoli 226, 227, 228 del testo unico della legge comunale e provinciale (R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e 138, 140 della legge sulla P. S., salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Art. 25.

Ogni anno, durante il periodo balneare, il Comune renderà di pubblica ragione le norme che disciplinano il pagamento della imposta di cura. Agli albergatori, ai conducenti di pensioni e a tutti coloro che dànno alloggio al forestiero è fatto obbligo di tenere affisso permanentemente l'estratto del regolamento per la imposta di cura, che sarà loro fornito dal Comune.

Art. 26.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento e nelle disposizioni legislative sulle Stazioni di cura e soggiorno, saranno applicate per analogia le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento e quelle delle altre leggi e regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1676.

REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 1351.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista della scuola primaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1929, n. 1257;

Udito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita all'Associazione nazionale fascista della scuola primaria la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni.

L'attribuzione di tale capacità non conferisce la facoltà di stipulare contratti di lavoro.

L'esercizio di essa è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Gli atti e contratti, stipulati dall'Associazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 12. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1930, n. 1353.

Esenzione dall'imposta di consumo e dall'addizionale governativo dell'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di otto quintali e modifiche per l'applicazione dell'imposta medesima sulle bevande alcooliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 28 settembre 1930 è esente dalla imposta di consumo e dall'addizionale governativo di cui alla nota 1 della tariffa allegata al R. decreto-legge 20 marzo 1930, numero 141, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti, venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori unicamente per uso familiare.

Tale esenzione va concessa una sola volta in un anno per ogni famiglia e non è applicabile a coloro che siano commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

Art. 2.

Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti l'esenzione di cui sopra sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3.

La tariffa massima dell'imposta di consumo sull'alcool, acquavite e liquori in fusti e in bottiglie di cui al predetto R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ed il relativo addizionale governativo di cui alla nota 1 della tariffa stessa sono così modificati:

	Unità di misura	Classe del Comune	Tariffa massima in lire	Addizionale in lire
Alcool, acquavite liquori secondo la gradazione alcoolica da determinarsi in base all'alcoolometro di Gay Lussac	Ettanidro	I *a*	275	25
		I *b*	250	125
		I *c*	230	125
		II	200	125
		III	160	100
		IV	120	100

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore, in quanto non diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1678.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1930, n. 1350.

Disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 705;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni e frane;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) alla costruzione di ricoveri stabili nel numero strettamente necessario, da assegnare alle persone di povera condizione rimaste senza tetto nell'abitato di Cimelli, frazione del comune di Morfasso, in seguito alla frana del marzo 1930, nonchè alle indispensabili opere accessorie e di sistemazione della zona, nella quale i ricoveri saranno costruiti;

b) allo spostamento in altra sede della parte dell'abitato di Villa di Mezzo, frazione di Bolognola, minacciata da frana, nonchè alla determinazione della zona nella quale devono essere vietate la ricostruzione e la riparazione di edifici.

I proprietari di case distrutte dalla frana del febbraio 1930, che ottengano il sussidio a norma della legge 17 aprile 1930, n. 705, possono ricostruire le loro case di abitazione nella nuova sede dell'abitato su area ceduta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nella misura occorrente per la ricostruzione. L'area sarà valutata al prezzo di espropriazione e la quota di detto prezzo, che deve restare a carico di ciascun proprietario, sarà detratta dall'importo del sussidio.

Per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dalla stessa frana è consentita la concessione di sussidi in misura non superiore al 40 per cento della spesa strettamente indispensabile;

c) alle opere di presidio dipendenti dai danni delle alluvioni del giugno 1930 a difesa di sponda in corrosione del torrente Agliena affluente del fiume Elsa, ricadenti nella zona delle opere di sistemazione idrauliche di 3ª categoria, da eseguire a norma e coi contributi di legge.

Art. 2.

Per il ripristino di opere stradali di pertinenza della provincia di Foggia e dei Comuni della Provincia stessa danneggiate dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929, nonchè per il ripristino dell'acquedotto di Lettomanoppello in provincia di Pescara, sono applicabili le disposizioni dell'art. 1° lettere d) ed c) e dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088.

Le domande di sussidio con le perizie dei lavori da eseguire devono essere prodotte dagli Enti interessati entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la riparazione o la ricostruzione delle case di abitazione di proprietà privata danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929 nei centri abitati della provincia di Bari sono applicabili le disposizioni dell'art. 1, lett. f) e dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088.

Le domande di sussidio devono essere prodotte al Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le stesse disposizioni sono applicabili per la riparazione delle case danneggiate dall'alluvione del giugno 1930 nell'abitato di Certaldo, in provincia di Firenze: le domande di sussidio devono essere prodotte all'ufficio del Genio civile di Firenze nel termine suindicato di due mesi.

Art. 4.

Agli effetti dell'aumento dei sussidi nei limiti di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, i lavori di riparazione delle case di abitazione di proprietà privata danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929 devono essere ultimati entro quattro mesi dalla comunicazione della perizia dei lavori da eseguire, e quelli di ricostruzione devono essere ultimati entro dieci mesi dalla comunicazione stessa.

Art. 5.

Alla spesa per l'attuazione dei provvedimenti previsti nel presente decreto si provvederà con le autorizzazioni di cui al R. decreto- legge 14 novembre 1929, n. 2088, ed alla legge 17 aprile 1930, n. 705.

I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli Enti locali a termini dei precedenti articoli, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Tutti gli atti e contratti, che possono occorrere fino al 31 dicembre 1934 per l'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, sulle concessioni governative. L'esonero si estende anche agli eventuali diritti catastali, ed alle tasse ipotecarie, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 6.

I termini di cui agli articoli 2 e 3, primo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 705, per la presentazione da parte di enti locali o di privati delle domande di sussidio per il ripristino di opere pubbliche o di case di abitazione nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno-inverno 1929-1930 sono prorogati a tutto il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato, per le persone rimaste senza tetto in dipendenza di alluvioni, piene e frane.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 11. — FERZI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930.

Radiazione del corso d'acqua riale della Prera dall'elenco delle acque pubbliche delle provincie di Vercelli e Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1923, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 2939, col quale è stato approvato

l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara, al cui numero 129 è inscritto per tutto il suo corso, compreso il tratto occupato dalla roggia del Pallone, il corso d'acqua denominato Dondoglio o roggia Maestra, e riale di Gattinara o della Prera, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli;

Vista la sentenza 13 maggio-2 giugno 1927 del Tribunale delle acque pubbliche di Torino nella causa promossa dal comune di Gattinara in persona del commissario prefettizio cav. Celestino Rachis e dai signori Arborio di Gattinara Carlo, Arborio di Gattinara Mercurino e Feltrinelli Teresa contro i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, circa l'iscrizione del sopracitato corso d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche;

Vista la sentenza 23 gennaio-26 giugno 1929 passata in giudicato, colla quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha confermato la suriportata sentenza 13 maggio-3 giugno 1927, rigettando l'appello contro di essa proposto dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze;

Ritenuto che con la predetta sentenza 13 maggio-3 giugno 1927 il Tribunale delle acque pubbliche di Torino ha ordinata la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche del riale della Prera, della roggia del Pallone e del cavo Dondoglio, per non avere il corso d'acqua con essi formato i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione del riale della Prera, della roggia del Pallone e del Dondoglio dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'acqua riale della Prera, e i tratti ad esso susseguenti della roggia del Pallone e del cavo Dondoglio, già inscritti al n. 129 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara approvato col R. decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, e attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli, sono radiati dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 295.

(5317)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Sincich fu Giorgio, nato a Trieste il 4 febbraio 1868 e residente a Trieste, via Lavoratori n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sincich è ridotto in « Sinico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Amadio in Sincich fu Gasparo, nata il 20 settembre 1871, moglie;
2. Irma di Antonio, nata il 19 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al numero 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3643)

N. 11419-24495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Sincich di Antonio, nato a Trieste il 23 agosto 1906 e residente a Trieste, via Lavoratori n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Sincich è ridotto in « Sinico ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3644)

N. 11419-20800.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Slavc fu Giovanni, nato a Trieste il 23 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Genova n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavc è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Edvige Köfeler in Slavc fu Giacomo, nata il 20 settembre 1879, moglie;
2. Elsa di Giuseppe, nata il 2 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3645)

N. 11419-24509.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Smerchinich fu Giovanni, nato a Trieste il 7 maggio 1878 e residente a Trieste, via Giosuè Carducci n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smerchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Smerchinich è ridotto in « Smerchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Beatrice Smerchinich nata Vojska fu Giovanni, nata il 10 aprile 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3646)

N. 11419-24511.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Snidarsich fu Francesco, nato a Trieste il 28 agosto 1873 e residente a Trieste, via della Pietà n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Snidarsich è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Merlak in Snidarsich fu Martino, nata il 12 giugno 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3647)

N. 11419-24513.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Enrica Sottich di Marco, nata a Trieste il 29 luglio 1899 e residente a Trieste, via G. Parini n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Enrica Sottich è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Renato di Enrica, nato l'8 luglio 1922, figlio;
2. Elsa di Enrica, nata il 30 marzo 1924, figlia;
3. Pinea di Enrica, nata il 28 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3648)

N. 11419-24516.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Srebout fu Francesco, nata a Trieste il 9 settembre 1879 e residente a Trieste, via Felice Venezian n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serbottini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Srebout è ridotto in « Serbottini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aristeo di Anna, nato il 1° giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3649)

N. 11419-7831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Margherita Stingl fu Francesco, nata a Trieste il 20 settembre 1904 e residente a Trieste, via Crispi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stigli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Stingl è ridotto in « Stigli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3650)

N. 11419-7832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Ramiro Stingl fu Francesco, nato a Trieste il 21 maggio 1913 e residente a Trieste, via Crispi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stigli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ramiro Stingl è ridotto in « Stigli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paolo fu Francesco, nato il 29 giugno 1917, fratello;
2. Franco fu Francesco, nato il 14 aprile 1919, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Giulia Turchi in Schwarz nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3651)

N. 11419-24522.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gabriella Straka di Giovanni, nata a Baradero (Buenos-Ayres) il 20 agosto 1892 e residente a Trieste, via Montfort n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stracca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gabriella Straka è ridotto in « Stracca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3652)

N. 11419-24523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Strauss fu Rodolfo, nato a Trieste il 1° giugno 1896 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Strauss è ridotto in « Strassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Chersich in Strauss di Arturo, nata il 12 maggio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3653)

N. 11419-24524.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Strisch di Antonio, nato a Trieste il 7 gennaio 1879 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Strisch è ridotto in « Strissi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Birgel in Strisch di Alessandro, nata il 24 febbraio 1888, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 17 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3654)

N. 11419-24533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Tolmainer fu Francesco, nata a Trieste il 26 febbraio 1889 e residente a Trieste, Roiano Verniellis, n. 551, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tolomei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Tolmainer è ridotto in « Tolomei ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria di Giuseppe, nata il 12 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3655)

N. 11419-10799.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Widmar fu Maria ved. Soller, nata a Trieste il 6 settembre 1880 e residente a Trieste, Rozzol Settefontane n. 285, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Vidari - Soleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Widmar ved. Soller sono ridotti in « Vidari - Soleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanni fu Angelo, nato il 6 agosto 1910, figlio;
2. Silvio fu Angelo, nato il 16 maggio 1914, figlio;
3. Alberta fu Angelo, nata il 13 settembre 1915, figlia
4. Carlo fu Angelo, nato il 20 agosto 1920, figlio;
5. Liliana fu Angelo, nata il 16 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3656)

N. 11419-24564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Zvetresnik fu Stefano, nato a Trieste il 1° maggio 1884 e residente a Trieste, via Punta del Forno n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Zvetresnik è ridotto in « Santini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Trost in Zvetresnik fu Luigi, nata il 19 luglio 1881, moglie;
2. Santina di Romano, nata il 26 novembre 1910, figlia;
3. Norma di Romano, nata il 20 luglio 1919, figlia;
4. Mario di Romano, nato il 1° gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3657)

N. 11419-24391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Blasich fu Giuseppe ved. Matulich, nata a Orecca-Postumia, il 3 ottobre 1882 e residente a Orecca - Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Biagi - Mattei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Blasich ved. Matulich sono ridotti in « Biagi - Mattei ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nella fu Luigi, nata il 2 luglio 1913, figlia;
2. Nello fu Luigi, nato il 7 dicembre 1914, figlio;
3. Emilio fu Luigi, nato il 26 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al sig. Attilio Fermaglia presso la Congregazione di carità di Trieste, nei modi previsti al n. 6 citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3774)

N. 11419-29598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Burich di Matteo, nato a Canfanaro (Istria) il 18 gennaio 1904 e residente a Trieste, via Bonomo n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Burri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Burich è ridotto in « Burri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3775)

N. 11419-11603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Gerolimich fu Giovanni ved. Stefanich, nata a Lussinpiccolo il 2 marzo 1861 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gerolimi - Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Gerolimich ved. Stefanich sono ridotti in « Gerolimi - Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3776)

N. 11419-12437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Jenko di Pietro, nato a Trieste il 20 agosto 1886 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ienco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Ienko è ridotto in « Ienco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nina Stanicoch in Ienko fu Matteo, nata il 22 ottobre 1899, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 31 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3777)

N. 11419-30384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Krainz di Francesco, nato a Capodistria il 12 dicembre 1905 e residente a Trieste, via G. Carini n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnieli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Krainz è ridotto in « Carnieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3778)

N. 11419-29947.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Martinolich fu Casimiro, nato a Lussinpiccolo il 4 agosto 1880 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 2-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Martinolich è ridotto in « Martinoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eudoxia Agnagnotti in Martinolich fu Spiridione, nata il 2 settembre 1888, moglie;
2. Lea di Marino, nata il 1° settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3779)

N. 11419-29949.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Nejacmik fu Vincenzo, nato a Cittavecchia il 29 ottobre 1894 e residente a Trieste, via di Rena n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Nejacmik è ridotto in « Neami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Faustina Kovacevich in Nejacmik di Francesco, nata il 31 marzo 1900, moglie;
2. Vincenzo di Giovanni, nato il 12 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3780)

N. 11419-29026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Peric fu Giovanni, nato a S. Pelagio (Duino-Aurisina) il 28 marzo 1863 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Peric è ridotto in « Perini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zupancic in Peric fu Pietro, nato il 27 febbraio 1864, moglie;
2. Ernesto di Francesco, nato il 22 ottobre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3781)

N. 11419-29955.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Potocnik fu Giovanni, nato a Prosecco (Trieste) il 15 agosto 1892 e residente a Prosecco n. 155, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Potocnik è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Verginella in Potocnik di Martino, nata il 30 agosto 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3782)

N. 11419-19575.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Saitz fu Valentino, nato a Trieste il 5 marzo 1881 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sai »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Saitz è ridotto in « Sai ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Decleva in Saitz fu Giuseppe, nata il 27 agosto 1884, moglie;
2. Maria di Carlo, nata il 17 dicembre 1910, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 6 agosto 1913, figlio;
4. Renato di Carlo, nato il 25 ottobre 1919, figlio;
5. Bianca di Carlo, nata il 26 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3783)

N. 11419-19396.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Domenica Sattovich fu Giovanni in Francese, nata a Pola l'11 settembre 1893 e residente a Trieste, via del Veltro n. 49, e diret-

ta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Satti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Domenica Sattovich in Francese è ridotto in « Satti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3784)

N. 11419-25203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Schilz in Seriani, nata a Trieste il 21 febbraio 1884 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Scilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Schilz in Seriani e ridotto in « Scilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3785)

N. 11419-32268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Schöffel fu Ignazio, nato a Trieste il 24 dicembre 1900 e residente a Muggia, viale Mazzini, n. 372, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sovelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Schöffel è ridotto in « Sovelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3786)

N. 11419-24486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Scopinich di Matteo, nata a Trieste l'8 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scopini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Scopinich è ridotto in « Scopini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3787)

N. 11419-24485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Enrica Scopinich di Matteo, nata a Trieste il 14 agosto 1901 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scopini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Enrica Scopinich è ridotto in « Scopini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3788)

N. 11419-24487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Scopinich fu Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 21 agosto 1853 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scopini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Scopinich è ridotto in « Scopini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bassanich in Scopinich fu Antonio, nata il 18 luglio 1856, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3789)

N. 11419-15679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sgur di Francesco, nato a Trieste il 2 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Solitario n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sicuri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sgur è ridotto in « Sicuri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Burlini in Sgur di Francesco, nata il 1° marzo 1895, moglie;
2. Lidia di Francesco, nata il 17 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3790)

N. 11419-21508.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Simsig di Antonio, nato a Gorizia il 16 giugno 1903 e residente a Trieste, via Gregorutti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Simsig è ridotto in « Simonetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3791)

N. 11419-18205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sirk di Giovanni, nato a S. Croce di Trieste il 7 ottobre 1894 e residente a Trieste, S. Croce n. 361, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sirk è ridotto in « Serchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cecilia Furlan in Sirk di Giovanni, nata il 22 luglio 1895, moglie;
2. Vera di Giovanni, nata l'11 aprile 1921, figlia;
3. Viola di Giovanni, nata il 17 febbraio 1923, figlia;
4. Solidea di Giovanni, nata il 15 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3792)

N. 11419-24498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Skoffich fu Luigi, nato a Trieste il 27 febbraio 1903 e residente a Trieste, via Carpison n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Skoffich è ridotto in « Scocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Martinuzzi in Skoffich fu Angelo, nata il 19 novembre 1902, moglie;
2. Luciano di Giuseppe, nato il 24 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3793)

N. 11419-24811.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Duilio Slobitz di Lucia, nato a Trieste il 20 luglio 1891 e residente a Trieste, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, via Panfilo Castaldi n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Duilio Slobitz è ridotto in « Solvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3794)

N. 11419-24507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carolina Slokar fu Carlo, nata a Trieste il 24 maggio 1903 e residente a Trieste, via Giulia n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solcari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carolina Slokar è ridotto in « Solcari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3795)

N. 11419-22708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sorc fu Giovanni, nato a Trieste il 4 giugno 1878 e residente a Trieste, Guardiella S. Cilino n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sorc è ridotto in « Sori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Olga Presl in Sorc di Giuseppe, nata il 31 luglio 1887, moglie;
2. Emilia di Giovanni, nata il 14 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3796)

N. 11419-14237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Soss di Giuseppe, nato a Trieste il 4 dicembre 1907 e residente a Trieste, viale Regina Elena n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Censi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Soss è ridotto in « Censi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3797)

N. 11419-24514.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Spanger di Leopoldo, nato a Trieste il 18 maggio 1905 e residente a Trieste (Opicina n. 334), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spanghero »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Spanger è ridotto in « Spanghero ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3798)

N. 11419/728/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Vittorio di Giovanni, nato a Trieste il 23 settembre 1895 e residente a Trieste, Trebiciano n. 5, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina Kralj nata Kralj fu Giorgio, nata il 20 dicembre 1897, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 6 settembre 1915, figlio;
3. Dragica di Vittorio, nata il 15 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3717)

N. 11419/736/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Pietro fu Luca, nato a Trieste il 28 aprile 1888 e residente a Trieste, Trebiciano n. 179, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Kralj nata Ouk di Giorgio, nata il 16 aprile 1890, moglie;
2. Eleonora di Pietro, nata il 21 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3718)

N. 11419/730/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Silvestro fu Andrea, nato a Trieste il 31 dicembre 1887 e residente a Trieste, Trebiciano n. 141, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Kralj nata Kralj di Andrea, nata il 5 febbraio 1896, moglie;
2. Bruna di Silvestro, nata il 18 aprile 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3719)

N. 11419/162/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Kuret Maria fu Giacomo, nata a Trieste il 25 febbraio 1907 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 11, presso Chaudoin, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Paola di Maria, nata il 26 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3720)

N. 11419/716/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Marsich Giulia di Andrea vedova Daneu, nata a Trieste il 27 ottobre 1876 e residente a Trieste, Chiarb. Sup. n. 460, sono restituiti nella forma italiana di « Marsi » e « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3721)

N. 11419/714/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Stoka Antonia fu Mattia vedova Daneu, nata a Trieste il 4 gennaio 1860 e residente a Trieste, via Tigor n. 11, sono restituiti nella forma italiana di « Stocca » e « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Eugenio fu Martino, nato il 4 marzo 1893, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3722)

N. 11419/784/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Riccardo di Antonio, nato a Trieste il 24 giugno 1878 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico n. 2, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Vidrich nata Kadunc fu Francesco, nata il 19 aprile 1885, moglie;
2. Antonio di Riccardo, nato il 28 giugno 1909, figlio;
3. Adolfo di Riccardo, nato il 20 marzo 1912, figlio;
4. Eleonora di Riccardo, nata il 19 marzo 1915, figlia;
5. Enrico di Riccardo, nato il 16 luglio 1916, figlio;
6. Gabriella di Riccardo, nata il 22 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3723)

N. 11419/783/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vidrich Luigia fu Francesco, nata a Trieste il 22 gennaio 1872 e residente a Trieste, Guardiella n. 395, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3724)

N. 11419/782/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Giuseppe fu Matteo, nato a Ersel in Monte il 15 marzo 1864 e residente a Trieste, Chiadino n. 719, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Vidrich nata Zivic fu Maria, nata il 21 settembre 1864, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 7 giugno 1888, figlia;
3. Lidia di Giuseppe, nata il 23 gennaio 1907, figlia;
4. Albina di Giuseppe, nata il 18 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3725)

N. 11419/781/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Rodolfo fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 luglio 1899 e residente a Trieste, via G. Caprin n. 2, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria fu Giuseppe, nata il 21 novembre 1902, sorella;
2. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 28 marzo 1905, fratello;
3. Romano fu Giuseppe, nato il 22 febbraio 1908, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3726)

N. 11419/780/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidrich Giuseppe di Lorenzo, nato a Fiume il 23 marzo 1903 e residente a Trieste, via Coroneo n. 5, è restituito nella forma italiana di « Vitri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Vidrich nata Cosman fu Michele, nata il 10 marzo 1900, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 25 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3727)

N. 11419/764/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Rodolfo fu Giovanni, nato a Trieste l'11 aprile 1896 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 516, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Vidau nata Pippan fu Michele, nata il 2 ottobre 1900, moglie;
2. Boris di Rodolfo, nato il 20 dicembre 1924, figlio;
3. Daniele di Rodolfo, nato il 2 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3728)

N. 11419/768/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Lorenzo fu Tomaso, nato a Trieste il 27 luglio 1887 e residente a Trieste, Banne 23, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Vidau nata Hrovatin fu Giusto, nata il 13 aprile 1908, moglie;
2. Laura di Lorenzo, nata il 6 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altr[a ese]cuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3729)

N. 11419/767/29-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Luigi di Giusto, nato a Trieste il 16 maggio 1887 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 178, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Luigi, nata il 26 aprile 1915, figlia;
2. Giuliano di Luigi, nato il 1° febbraio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3730)

N. 11419/766/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vidav Giovanna fu Antonio, nata a Trieste il 24 novembre 1908 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 222, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Maria fu Antonio, nata il 22 luglio 1910, sorella;
2. Emilia Maria fu Antonio, nata il 19 febbraio 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3731)

N. 11419/762/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Antonio di Luca, nato a Trieste l'8 gennaio 1873 e residente a Trieste, Banne n. 28, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Vidau nata Persinovic fu Giuseppe, nata il 17 agosto 1870, moglie;
2. Paolo di Antonio, nato il 14 gennaio 1907, figlio;
3. Albina di Antonio, nata il 16 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3734)

N. 11419/761/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kandus Anna di Giuseppe vedova di Lorenzo Vidau, nata a Camignana il 26 luglio 1870 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 136, sono restituiti nella forma italiana di « Candussi » e « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiIiari:

1. Giusto fu Lorenzo, nato il 1° settembre 1898, figlio;
2. Luigi fu Lorenzo, nato il 2 giugno 1900, figlio;
3. Giuseppina fu Lorenzo, nata il 9 gennaio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di giovedì 23 ottobre 1930-VIII, alle ore 9, in Roma, in una sala a piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 204.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.94	Oro	368.31
Svizzera	370.62	Belgrado	33.90
Londra	92.791	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	197.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.475
Oro Peso Argentino	15.36	Rendita 3.50 % (1902)	63.425
Carta Peso Argentino	6.73	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.80
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	76.675

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione di contributi.

Si comunica che con R. decreto 10 luglio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto stesso, registro n. 1 Corporazioni, foglio 395, venne stabilita la misura del contributo dovuto dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

(5321)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.